ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Lecco-Sondrio
U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Comune di Berbenno di Valtellina - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS programma integrato di intervento (PII) in variante al PGT ex art. 13 comma 2 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione della nuova sede della ditta TMG spa sull'area dell'ambito attualmente destinata dal PGT a piano per insediamenti produttivi (PIP).

Rif. Nota prot. n. 765 del 25/01/2024 del Comune di Berbenno di Valtellina, Nota ns. prot. arpa_mi.2024.00013422 del 25/01/2024

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Berbenno di Valtellina con deliberazione di Giunta n. 105 del 10 agosto 2023 ha avviato il procedimento per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento in oggetto, in variante al PGT, e la relativa procedura di verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VERVAS).
La documentazione depositata in SIVAS dall'Amministrazione Comunale e complessivamente analizzata dalla scrivente Agenzia è la seguente:

- Rapporto preliminare (*3217_5831_R01_Rev1_Rapporto Preliminare*.pdf)
- Relazione e NTA del P.I.I. (*Allegato VAS_A rev.01*.pdf; *Allegato VAS_B rev.01*.pdf)
- Cartografie del P.I.I. (dalla Tavola VAS01 alla Tavola VAS10)
- Allegati fotografici del P.I.I. (*Allegato VAS_C rev.00*.pdf; *Allegato VAS_D rev.00*.pdf)

Il PGT vigente del Comune di Berbenno di Valtellina è stato approvato con D.C.C. n. 24 del 12/07/2013, pubblicata il 27/11/2013. Una variante al PdR e al PdS è stata approvata con D.C.C. n. 11 del 25/03/2019, pubblicata il 22/05/2019 sulla quale la Scrivente Agenzia si è espressa con nota prot. n. arpa_mi.2018.0164257 del 31/10/2018 in sede di VERVAS.

Per quanto riguarda il modello di procedura per la VERVAS, secondo quanto indicato nel Rapporto, è stato utilizzato a riferimento l'*Allegato 1m bis "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SENZA RILEVANZA REGIONALE*" di cui alla D.G.R. n. IX/761 del 20/11/2010.

OGGETTO DELLA VARIANTE

Secondo il PGT vigente (riff. Tavola 7.1 del Documento di Piano) l'area di circa 63.000 m^2 è un ambito di trasformazione a destinazione produttiva, denominato "AT1", attuabile mediante Piano per Insediamenti Produttivi (PIP).
La Variante comporta la modifica dello strumento di attuazione prevedendo per questo ambito un Programma Integrato di Intervento con modifiche ai contenuti della scheda tecnica del Documento di Piano (elaborato DN.03 Allegato B).
La società TMG S.p.A. "che opera nell'ambito della sistemazione dei bacini montani, regimazione idraulica e nel campo infrastrutturale in genere e nel campo edile", con sede già in Berbenno di Valtellina, ha presentato istanza per realizzare una nuova sede aziendale in questo ambito.

Nell'ambito del P.I.I., secondo quanto riportato negli elaborati depositati, il progetto complessivo prevede:

- un edificio destinato ad ospitare gli uffici dell'amministrazione lungo il perimetro est dell'area di intervento;
- edifici destinati alle lavorazioni e al deposito lungo via Europa;
- un edificio destinato alla lavorazione di inerti nella zona sud-est, lungo via Europa;

- due costruzioni destinate a magazzini lungo il perimetro nord.
- un'area di 2.080 m^2 destinata a parcheggio pubblico

Inoltre, il Programma Integrato prevede

- la realizzazione del primo lotto funzionale della biblioteca comunale
- la realizzazione di una pista ciclabile intorno al comparto

OSSERVAZIONI

Il parere formulato da questa Agenzia è da intendere riferito a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che gli stessi non riguardano gli aspetti le cui competenze di autorizzazione, pianificazione e programmazione sono attribuite ad altri Enti.
Si premette che non si entra nel merito dei criteri di edificazione (es. deroga distanze da edifici, indici, ecc.) ovvero per quegli aspetti urbanistici non di competenza della scrivente Agenzia.

Inoltre, non essendo disponibile un vero e proprio progetto degli interventi con indicazione del ciclo produttivo e degli impianti utilizzati e la loro ubicazione, il presente contributo tecnico si limita alla valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali che si ritiene possano essere indotti vista la tipologia dichiarata di insediamento in previsione.

Acque meteoriche e pluviali – invarianza idraulica

Gli interventi in esame comportano l'impermeabilizzazione delle attuali superfici agricole e pertanto saranno oggetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero il Regolamento Regionale R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 ed il R.R. n. 8 del 19 aprile 2019 (*Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7*).

L'ambito in esame si colloca nella zona distale del conoide alluvionale del torrente Caldenno coalescente con la piana alluvionale del Fiume Adda. Inoltre, secondo la carta geolitologica allegata al PGT riportata a pag. 51 del Rapporto preliminare sono presenti ad ovest del comparto "terreni torbosi".

Pertanto, è plausibile ipotizzare che i terreni interessati siano in prevalenza di natura alluvionale caratterizzati da una permeabilità medio-alta (sabbie con ghiaia) con possibili intercalazioni di depositi fini o molto fini: tale situazione deve essere attentamente considerata nella gestione delle acque meteoriche-pluviali e delle superfici esterno del comparto.

Ad ogni modo si suggerisce, nelle successive fasi di progettazione dei sistemi disperdenti o di accumulo, di verificare con prove dirette in situ le proprietà idrogeologiche dei depositi interessati dall'intervento al fine di confermare le valutazioni preliminari contenute nel progetto del P.I.I. e/o nello studio geologico comunale.

Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a verificare che lo studio sull'invarianza idraulica:

- contenga una corretta analisi sulla scelta della modalità di smaltimento delle acque meteoriche;
- qualora il sottosuolo interessato dalle strutture non consenta uno smaltimento efficace delle acque meteoriche tramite il solo processo di sola filtrazione (es. pozzi perdenti o trincee drenanti) e quindi potrebbe essere necessario ricorrere alla realizzazione di opere di accumulo temporaneo (es. vasche), riporti le indicazioni tecniche sulle modalità di restituzione delle acque accumulate con i manufatti progettati.

Si ricorda di ricorrere dove possibile alle pavimentazioni drenanti, ad aree a verde tipo *rain garden* ecc., ad esempio per la sistemazione delle aree pertinenziali.

Acque sotterranee-acque di prima pioggia

I dati raccolti nel Rapporto evidenziano la presenza di una falda con una quota piezometrica di almeno 17 m dal piano di campagna; gli scavi necessari per la realizzazione degli interventi, quindi, non dovrebbero intercettare la superficie piezometrica; ad ogni modo vista la permeabilità media dei depositi alluvionali con possibile alta vulnerabilità degli acquiferi presenti, si rimanda al Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne con particolare attenzione anche in relazione ai materiali trattati nel ciclo produttivo e stoccati nel comparto.

Acque reflue e scarichi

Si ricorda che le acque reflue provenienti dalle nuove strutture dovranno essere allacciate alla fognatura comunale, in maniera separata rispetto alle acque bianche.
Si richiamano le eventuali verifiche di cui ai disposti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 50 (*Coerenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato*) delle NTA del PTUA vigente di cui alla DGR X/6990 del 31 luglio 2017. Per quanto concerne la separazione delle acque di prima pioggia, nei documenti a disposizione non viene precisato se l'insediamento prevede scarichi fognari industriali e/o se rientra nella applicazione del R.R. 24 marzo 2006 n.4. Si rimandano comunque agli Enti competenti le verifiche di competenza.

Suolo e sottosuolo

Secondo la Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano dello studio geologico comunale di supporto al PGT (riff. Tavola F17), l'ambito in esame ricade nella classe di fattibilità geologica "3 con consistenti limitazioni" e in una limitata porzione lungo il fianco nord-orientale in classe "4 con gravi limitazioni" determinata dalla presenza della fascia di rispetto di un'asta torrentizia del reticolo minore (denominata "roggia Praviolo").
Si rimanda pertanto alle NTA specifiche delle suddette classi di fattibilità geologica per quanto riguarda gli approfondimenti necessari sulle caratteristiche geotecniche dei terreni che verranno interessati dagli interventi edilizi e sul livello di pericolosità idrogeologica nell'area.

Gestione delle terre e rocce da scavo

Si ricorda che i materiali da scavo prodotti nelle fasi di realizzazione delle opere e non riutilizzati all'interno degli stessi siti possono venire gestiti come rifiuti ai sensi del titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sempre, o come terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, se sono rispettate le condizioni previste per il loro riutilizzo in sito esterno.
Preliminarmente al riutilizzo ai sensi del DPR 120/017 il produttore deve verificare la qualità ambientale dei materiali da scavo ed inoltrare la comunicazione ex art. 21 DPR 120/2017. Si sottolinea che il riutilizzo è possibile solo nell'ambito di intervento preventivamente autorizzato e solo nei casi in cui la qualità ambientale del materiale da scavo rispetti i requisiti di qualità ambientale del sito di destinazione (conformità alle CSC ex tabella 1 dell'All. 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna A per siti a destinazione d'uso del tipo residenziale/verde – colonna B per siti a destinazione d'uso del tipo industriale/commerciale; test di cessione conforme all'All. 3 al D.M. 5.2.1998). Le procedure sono dettagliate nel medesimo disposto normativo.

Impatto acustico

Così come evidenziato anche nel Rapporto Preliminare, secondo il PZA vigente l'ambito d'intervento ricade per la maggior parte in classe III e parzialmente, nella sua porzione meridionale, in classe IV.
Si evidenzia come la tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 preveda in classe III la presenza di attività al più artigianali; pertanto in relazione alla tipologia di attività che si andrà ad insediare, è necessario che il Comune, Ente deputato al controllo e alla vigilanza dell'inquinamento acustico verifichi la compatibilità di quanto previsto nell'ambito con il proprio PZA nonché la possibilità di modifica dello stesso.
Diversamente all'interno delle strutture ricadenti nella classe acustica III potranno insediarsi esclusivamente attività compatibili con quanto previsto per la stessa dalla normativa vigente.
Per quanto indicato a pagina 75 del Rapporto si evidenzia che le valutazioni di impatto acustico possono essere effettuate da Tecnici Competenti in Acustica (TCA) iscritti nell'elenco ENTECA e pertanto deve essere indicato da quale documento viene dedotto il rispetto dei limiti previsti dal PZA (indicati non correttamente nel Rapporto) pertinenti alle classi III e IV che interessano l'ambito e le aree limitrofe.
Inoltre, si ritiene necessario ribadire già in questa fase che l'attività produttiva deve garantire anche il rispetto del limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997, con riferimento anche alla presenza di eventuali uffici nelle sedi produttive limitrofe.
A riguardo si ricorda al Comune che ha anche l'obbligo di garantire, secondo la tempistica stabilita dall'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza della Variante con la propria zonizzazione acustica.

Emissioni in atmosfera

Nel Rapporto preliminare si afferma che: "gli impatti sulla qualità dell'aria saranno generati dal traffico e movimento dei mezzi in partenza e rientro dai cantieri su cui lavora l'azienda e dalle attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi".
Negli atti depositati non si evince se nella nuova sede sono previsti punti di emissione e viene citata l'attuale autorizzazione della Provincia (Autorizzazione n° 176/2022) valida per l'attuale sede aziendale.
Qualora il progetto della nuova sede comporti punti di immissione in atmosfera, gli impatti degli stessi, anche per gli aspetti odorigeni, dovranno essere valutati nell'ambito dell'AUA.
In assenza di specifiche informazioni sugli impianti utilizzati, si ricordano i requisiti minimi degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera definiti nelle schede di cui alla D.G.R. n. IX/3552 del 30 maggio 2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943."
Ad ogni modo si rimandano all'autorità competente per le emissioni le valutazioni in relazione all'attuale procedimento di VERVAS e/o all'autorizzazione alle emissioni nell'ambito dell'AUA.

Radiazioni non ionizzanti - Linee elettriche AT

In merito alla presenza della linea dell'elettrodotto dell'alta tensione "n. 406 Ardenno-Sondrio-Mallero" da 132 kV che attraversa con direzione E-W la parte settentrionale dell'ambito, si ricorda all'Amministrazione Comunale quanto segue.

La "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce (articolo 4, comma 1, lettera h)) che all'interno delle fasce di rispetto

degli elettrodotti "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore". Inoltre, il D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (articolo 4), nel caso della progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, stabilisce l'obbligo del rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica.
Il successivo Decreto 29 maggio 2008 - "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ha stabilito i criteri per il calcolo della fascia di rispetto di un elettrodotto, intesa (articolo 4) quale "spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità".
Il decreto suddetto (punto 5.1.3) propone in prima analisi un procedimento di semplificazione del calcolo della fascia di rispetto, calcolo che deve essere effettuato dal proprietario/gestore.
dell'elettrodotto di interesse, come stabilito all'articolo 6, punto 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. Serie Generale n. 200). Tale semplificazione consiste nel proiettare al suolo verticalmente la fascia di rispetto, la cui estensione rispetto alla proiezione del centro linea (Dpa: distanza di prima approssimazione ovvero area di prima approssimazione nei casi complessi di cui al citato Decreto) può essere adottata in via cautelativa come prima approssimazione della fascia stessa.
Nel caso in cui gli edifici in progetto siano esterni alla Dpa/area di prima approssimazione, si segnala al Comune che vi è la garanzia che viene rispettato l'obiettivo di qualità fissato per l'induzione magnetica e pertanto nulla osta alla realizzazione degli edifici stessi.
D'altra parte, nel caso in cui gli edifici in progetto ricadano nella Dpa/area di prima approssimazione, il Comune, autorità competente al rilascio delle concessioni edilizie, acquisirà dall'ente gestore dell'elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire la corretta valutazione che porti al rilascio o meno del permesso di costruire.

Radon

Si ricorda che nei progetti edilizi dovrà essere considerato anche quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 relativamente alla concentrazione del gas Radon negli ambienti in relazione alla loro prevista destinazione d'uso.

Valutazioni sulla coerenza esterna e interna - quadro di riferimento programmatico

Nel Rapporto viene inquadrato l'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione di livello regionale (PTR, PPR, RER) di bacino (PGRA-PAI), provinciale (PTCP) e nel paragrafo 5.11 viene valutata sua la coerenza rispetto agli stessi.
Si prende atto, per quanto di competenza, dei risultati dell'analisi della coerenza dell'intervento con i piani/programmi sopraccitati che, per quanto indicato dagli estensori del Rapporto, non evidenziano criticità particolari, visto anche il carattere locale del P.I.I. in esame. Si rimanda ad ogni modo agli Enti a diverso titolo competenti per le valutazioni in merito.

Per quanto riguarda la coerenza con il PZA si rimanda a quanto evidenziato nello specifico paragrafo "Impatto acustico".

CONCLUSIONI

Alla luce degli obiettivi della proposta in oggetto e di quanto sopra espresso si invita l'Autorità competente a tenere conto delle considerazioni sopra riportate ai fini delle valutazioni connesse con il proseguo del procedimento di VERVAS.

Si ricorda che le autorizzazioni successive previste dalle normative dovranno poi stabilire le condizioni di esercizio e le relative prescrizioni e mitigazioni di carattere ambientale (es. SCIA produttiva/AUA/eventuale VERVIA).

Si ribadisce come, non essendo disponibile un vero e proprio progetto degli interventi con indicazione della giacitura definitiva delle strutture e delle aree pertinenziali, il presente contributo tecnico si limita alla valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali che si ritiene possano essere indotti vista la tipologia dichiarata di insediamento in previsione.

Si segnala a titolo collaborativo all'Amministrazione Comunale che, per quanto riguarda il possibile inquinamento acustico dovuto alla fase di cantiere di opere edili, ARPA Lombardia ha recentemente pubblicato una linea guida specifica per la gestione dei rilasci di autorizzazione in deroga: *Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri*. (Settembre 2022).

https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/LLGG%20deroghe%20Rumore%20cantieri.pdf

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Valsecchi

ROSA VALSECCHI
20.02.2024
16:44:52
GMT+01:00

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Francesco Pozza

FRANCESCO POZZA
20.02.2024 12:15:23
GMT+01:00